

AVVISO INDAGINE DI MERCATO

finalizzata all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell'accordo quadro ai sensi dell'art. 54 del D.lgs 50/2016 per il servizio di pubblicazione di avvisi di gara su quotidiani di cui all'art. 73 del D.lgs 50/2016, per la durata di due anni.

ARPAT intende svolgere un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione di uno o più operatori economici a cui affidare la pubblicazione degli avvisi di gara per estratto, sui quotidiani a diffusione nazionale e a diffusione locale (Firenze) ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016 .

I quotidiani a diffusione nazionale dovranno avere una tiratura media al 31.12.2017 non inferiore a 100.000 copie/giorno ed i quotidiani a maggiore diffusione locale (Firenze) dovranno avere una tiratura media al 31.12.2017 non inferiore a 2.500 copie/giorno.

Si chiede la presentazione del preventivo di spesa che potrà indicare:

- fino a quattro quotidiani proposti per la pubblicazione degli avvisi; le tirature medie al 31.12.2017 dei quotidiani proposti;
- il prezzo, al netto dell'IVA, per la pubblicazione sui quotidiani degli avvisi di gara con le seguenti caratteristiche:
 - lunghezza media pari a quella di all'allegato 1 del presente avviso;
 - dimensione dei caratteri tipografici che garantisca una leggibilità pari ad almeno quella risultante dall'allegato 1 del presente avviso.

Si precisa che l'affidamento potrà avvenire per la pubblicazione degli avvisi eventualmente anche su un solo quotidiano tra quelli proposti.

La durata dell'affidamento è di due anni nella forma dell'accordo quadro ex art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'importo complessivo stimato per la durata di due anni e per la pubblicazione su quattro quotidiani è di euro 10.000,00, esclusa IVA.

Le caratteristiche dell'appalto sono riportate nel capitolato speciale di appalto allegato.

Gli operatori economici sono invitati a fornire **entro il 2 luglio 2018 il proprio miglior preventivo di spesa**, mediante utilizzo del modello allegato.

ARPAT procederà all'affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 mediante utilizzo della piattaforma START (<https://start.e.toscana.it/arpatt/>).

Resta stabilito sin d'ora che sia il presente avviso che la presentazione del preventivo di spesa da parte dell'operatore economico non comporta per ARPAT alcun obbligo di affidamento del servizio di cui trattasi, gli operatori economici non potranno vantare alcuna pretesa.



Il presente avviso è finalizzato ad acquisire un preventivo di spesa che non ha valore vincolante per ARPAT né valore precontrattuale. Si precisa che il presente avviso non avvia una “procedura di gara” ma “un’indagine di mercato”. L'avviso inoltre non potrà essere inteso e/o interpretato come invito a proporre offerta.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DI AVVISI DI GARA SU QUOTIDIANI

CIG: Z692392D4A

Art. 1 – Oggetto e importo dell'appalto

L'appalto ha per oggetto il servizio di pubblicazione di avvisi di gara, su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale (con tiratura media al 31.12.2017 non inferiore a 100.000 copie/giorno e due quotidiani a maggiore diffusione locale (Firenze), con tiratura media al 31.12.2017 non inferiore a 2.500 copie/giorno.

Il preventivo dovrà indicare:

- i quattro quotidiani sui quali saranno pubblicati gli avvisi; le tirature medie al 31.12.2017 dei quotidiani proposti;
- il prezzo, al netto dell'IVA, per la pubblicazione sui quotidiani degli avvisi di gara con le seguenti caratteristiche:
 - A) lunghezza media pari a quella dell'avviso-tipo di cui all'allegato 1;
 - B) dimensione dei caratteri tipografici che garantisca una leggibilità pari ad almeno quella risultante dall'avviso-tipo di cui all'allegato 1.

2. Importo dell'appalto

L'importo dell'appalto, oggetto di affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, sarà determinato dal miglior preventivo di spesa acquisito mediante indagine di mercato.

Art. 3 – Fatturazione, corrispettivo e modalità di pagamento

Il corrispettivo di appalto è comprensivo di ogni onere connesso all'esecuzione del contratto e si intende fisso ed invariabile.

Il termine per il pagamento è stabilito **in 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data della verifica di regolare esecuzione della strumentazione.**

La fattura dovrà essere intestata a:

“ARPAT Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana,
Via Porpora n° 22, 50144 Firenze, C.F. e P.IVA 04686190481”

e trasmessa tramite SDI – Codice Univoco Ufficio per fatturazione elettronica: **UFNBJI** -



e dovrà riportare il numero di CIG e il n. dell'ordine a cui fa riferimento.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mediante bonifico bancario, sul c/c indicato dall'appaltatore ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 17 della L.R.T. n. 38/2007, ARPAT procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

Si fa presente che a partire dal 1 luglio 2017, ARPAT è inclusa fra i soggetti che applicano il regime della scissione dei pagamenti (split payment) pertanto le fatture elettroniche dovranno recare nel campo 2.2.2.7 <esigibilità iva> il valore "s" <scissione pagamenti>

Art. 4 – Termini e modalità di espletamento del servizio

L'appaltatore si impegna a eseguire il servizio in oggetto **entro 7 giorni lavorativi dalla data dell'ordinativo di esecuzione del contratto.**

Costituisce motivo di differimento del termine di pubblicazione degli avvisi di gara da parte dell'appaltatore la presenza di cause di forza maggiore, debitamente comprovate con valida documentazione e accertate da ARPAT, alla quale dovrà essere effettuata specifica comunicazione entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento.

Per ogni altra circostanza di ritardo imputabile all'appaltatore sarà applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo.

ARPAT si riserva la possibilità di chiedere il differimento dei tempi di consegna, dando congruo preavviso, senza che da parte dell'appaltatore possano essere accampati diritti a compensi e/o risarcimenti.

Art. 5 – Clausola anticorruzione

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165", la ditta aggiudicataria si impegna, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dalle seguenti disposizioni, per quanto compatibili.

(reperibili sul sito di ARPAT <http://www.arpat.toscana.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generalis>) :

- Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020 di cui al decreto del Direttore generale n. 6/2018;

- Codice di comportamento ARPAT, approvato con Decreto D.G. n. 166/2014.

(reperibili sul sito di ARPAT <http://www.arpat.toscana.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generalis>).

art. 6 - Divieto di cessione del contratto. Subappalto

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, l'appaltatore non potrà subappaltare, nemmeno in parte, la fornitura oggetto del presente appalto, né cedere, per nessun motivo, il contratto relativo, senza il consenso scritto di ARPAT.

La cessione ed il subappalto non autorizzati possono costituire motivo di risoluzione del contratto.

Qualora formalmente richiesto in fase di preventivo, ARPAT può autorizzare il subappalto per una quota non superiore al 30% dell'importo contrattuale. In ogni caso ARPAT resta estranea al rapporto contrattuale tra l'appaltatore ed il subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e responsabilità contrattuali, nessuno escluso, fanno carico all'appaltatore il quale deve fornire ad ARPAT copia del contratto di subappalto non oltre venti giorni dalla data di stipula dello stesso. Il subappalto è subordinato alle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs 50/2016.

I subappaltatori sono tenuti a rispettare integralmente le disposizioni ed i contenuti del presente capitolato.

L'appaltatore in qualità di subappaltatore/subcontraente nell'ambito del contratto sottoscritto con ARPAT, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Art. 7 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro - osservanza di contratti collettivi di lavoro, assicurazioni e previdenze sociali.

L'appaltatore è obbligato altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.



L'appaltatore si impegna ad esibire su richiesta di ARPAT la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

ARPAT si riserva la facoltà di non procedere al pagamento delle prestazioni nel caso di inadempienze contributive e/o retributive degli Appaltatori.

Nel caso di subappalto, l'appaltatore risponderà ugualmente di tali obblighi.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

Art. 8 – Inadempimenti, Risoluzione e Recesso dal contratto

Ferme restando le cause di risoluzione ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, le seguenti inadempienze alle prescrizioni contrattuali comportano la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1453 del Cod. Civ.le (clausola ex art. 1341 C.C.):

- **qualora il servizio di pubblicazione non venga effettuato oltre 10 giorni dal termine previsto;**
- in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'appaltatore, o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'appaltatore nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto di partecipazione alla gara;
- l'appaltatore ceda il contratto;
- l'appaltatore subappalti una parte del servizio senza autorizzazione di ARPAT.
- l'appaltatore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto;
- qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, siano state eseguite senza l'utilizzo dei mezzi di pagamento di cui all'art. 3 della L. 136/2010.



Nel caso in cui le penali complessivamente applicate, a titolo di inadempimento, **superino il 10% dell'importo di appalto, ARPAT si riserva la facoltà di risolvere il contratto** ed addebitare i costi per l'espletamento di una nuova gara all'appaltatore.

In caso di risoluzione del contratto per una delle su indicate cause ARPAT metterà a carico dell'appaltatore il danno (tutti i costi, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura/servizio, ecc.). Nessun indennizzo è dovuto all'appaltatore inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'appaltatore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ARPAT oltre che nei casi previsti dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, può recedere dal contratto (*Clausola ex art. 1341 c.c.*):

- per motivi di interesse pubblico, che saranno specificamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto, previa dichiarazione da comunicare all'appaltatore.

Le ipotesi di risoluzione del contratto, previste dal presente articolo, possono integrare la fattispecie di esclusione di cui all'art. 80 comma 5, lett. c), D.Lgs 50/2016.

Art. 9 – Stipula del contratto e relative spese

La stipula del contratto avverrà, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, mediante stipula RdO nel MePa. L'imposta di bollo è a carico dell'appaltatore.

ARPAT assolve in modo virtuale da, giusta autorizzazione dell'Ufficio Territoriale di Firenze prot. n. 61558 del 14/07/2016, per cui dovrà essere rimborsata dal contraente mediante decurtazione dal corrispettivo spettante oppure mediante altra idonea modalità atta a comprovare il pagamento dell'imposta di bollo da parte dell'appaltatore.

Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

Art. 10 – Foro competente

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti in ordine alla esecuzione del contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

Art. 11 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale di appalto si fa rinvio: al D.Lgs. n. 50/2016 e alla L.R.T. n. 38/2007 e s.m.i., nonché alle disposizioni del Codice Civile in materia, al bando di abilitazione Consip.



Clausole art. 1341 del C.C.:

- **art. 4 – Termini e modalità di espletamento del servizio,**
- **art. 8 - Inadempimenti, Risoluzione e Recesso dal contratto**
- **art. 9 - Stipula del contratto e relative spese**
- **art. 10 - Foro competente**